



DITTA INDIVIDUALE O LIBERO PROFESSIONISTA?

Tutte le risposte che stavi cercando per avviare
la tua attività evitando costose sanzioni



Il Commercialista [Online.it](https://www.ilcommercialistaonline.it)



APRIRE LA PARTITA IVA

Scommetto che tutti, almeno una volta nella vita, hanno pensato di avviare una attività lavorativa indipendente, anche se spesso non è chiaro il significato di espressioni quali «**mettersi in proprio**», «**avviare un'attività autonoma**», «**aprire partita IVA**» o «**diventare imprenditore**».

E tu? Probabilmente, se stai leggendo questo E-Book, non ci hai solo pensato... Quanti si sono fermati anche solo per la

difficoltà di rispondere a queste domande, intrappolati nel marasma delle leggi italiane ... No! Arrendersi non è la soluzione, oggi hai l'opportunità di fare molto di più.

N.B. In questo E-Book ci limitiamo ad analizzare le casistiche che si presentano a chi decide di avviare un'attività da solo, rinviando l'analisi dell'avvio di una società ad una separata pubblicazione.



SOMMARIO

02 Premessa

06 1. Scegli la forma giuridica adatta a te

07 1.1 Cosa si intende per "mettersi in proprio"?

07 1.2 Cosa si intende per "attività di impresa"?

08 1.3 Cosa si intende per "attività di lavoro autonomo intellettuale"?

10 2. Verifica gli adempimenti

11 2.1 Quando è possibile emettere una ricevuta per prestazione occasionale?

14 2.2 Quando è obbligatorio aprire la partita IVA?

05 2.3 Quali sono i costi per l'apertura della partita IVA?

16 2.4 Quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi alla Camera di Commercio?

17 2.5 Come funziona la partita IVA Comunitaria?

18 3. Conosci le imposte e i contributi

19 3.1 Posso dedurre i costi sostenuti per la mia attività?

21 3.2 Esistono regimi fiscali agevolati?

26 3.3 La forma giuridica cosa comporta dal punto di vista previdenziale?

27 3.4 Sono un lavoratore dipendente, posso aprire la partita IVA? Devo versare i contributi INPS due volte?

28 3.5 Quando devo iscrivermi all'INAIL?

28 Conclusioni





INTRODUZIONE

Una delle domande più ricorrenti di chi decide di avviare un'attività in proprio è questa: "la mia attività rientra nella sfera delle **ditte individuali** o delle **libere professioni**?"

Questo non è un dettaglio di poco conto, anzi... **da questa scelta**, e da eventuali errori compiuti in questa fase, **dipende il successo del tuo futuro business**. Infatti, la scelta fra le due diverse forme giuridiche assume una rilevanza cruciale da diversi punti di vista:

✓ dal **punto di vista civilistico**, ad esempio è fondamentale per stabilire

se occorre **iscriversi o meno al Registro delle Imprese**;

✓ dal **punto di vista fiscale** sono diverse le norme applicabili;

✓ dal **punto di vista previdenziale** è diverso il trattamento (ad esempio **INPS gestione commercianti ed artigiani** ovvero **gestione separata**).

Nella tabella che segue si riportano le principali differenze civilistiche e previdenziali esistenti tra un libero professionista ed una ditta individuale.

TIPOLOGIA	ISCRIZIONE CCIAA	GESTIONE PREVIDENZIALE
Liberi professionisti senza cassa	NO	Gestione separata INPS
Liberi professionisti con cassa	NO	Cassa di appartenenza
Ditte individuali	SI	Gestione commercianti e artigiani INPS





Un'altra domanda molto frequente in questa fase è: "E' necessario **aprire la partita IVA** oppure è sufficiente emettere una ricevuta **per prestazione occasionale**?" Molto importante è **individuare il momento in cui diventa obbligatorio aprire la partita IVA** e quali sono i costi connessi a questo adempimento.

In questo breve E-Book ti forniremo una serie di **suggerimenti e consigli utili**

per avviare la tua attività in proprio, aiutandoti a dissipare i tuoi dubbi ed **intraprendere il tuo business in modo corretto evitando inutili e costose sanzioni**.


Prima di entrare nel dettaglio degli adempimenti burocratici necessari per l'avvio dell'attività, cerchiamo di delineare le peculiarità di ciascuna delle diverse forme giuridiche che si possono adottare.





1

SCEGLI LA FORMA GIURIDICA ADATTA A TE





1.1 COSA SI INTENDE PER "METTERSI IN PROPRIO"?

Le attività di lavoro indipendente possono essere suddivise, secondo le norme civilistiche e fiscali, in due macro categorie:



ATTIVITÀ DI IMPRESA
ad es. ditte individuali, artigiani,
commercianti



**ATTIVITÀ DI LAVORO
AUTONOMO INTELLETTUALE**
ad es. liberi professionisti, artisti)

1.2 COSA SI INTENDE PER "ATTIVITÀ DI IMPRESA"?

Secondo il codice civile l'**imprenditore** è colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi.

Quindi, **affinché vi sia impresa, devono esistere le seguenti condizioni:**

- ✓ l'esercizio di una attività economica diretta alla **produzione** o allo **scambio di beni e di servizi**;
- ✓ l'**organizzazione** dell'attività;





✓ **l'esercizio abituale e prevalente** di un'attività avente il **"requisito della professionalità"**, della **sistematicità**, e che **non sia sporadica** (ad es. uno studente universitario che occasionalmente vende un oggetto su E-Bay non svolge attività professionale, quindi non è considerato imprenditore).



Da un punto di vista prettamente pratico, **sono imprenditori individuali gli artigiani** (e quindi per esempio idraulici, falegnami, muratori, gelatai, pasticceri, pastai, imbianchini, fabbri, elettricisti, meccanici, estetiste, parrucchieri, ecc.) **o i commercianti** (ad esempio e-commerce grossisti, dettaglianti, ambulanti, venditori porta a porta, etc...).

1.3 COSA SI INTENDE PER "ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO INTELLETTUALE"?

Con l'espressione **lavoro autonomo intellettuale** si intende ogni attività lavorativa:

- ✓ che prevede l'**esecuzione di un'opera o di un servizio** dietro pagamento di un **corrispettivo**;
- ✓ organizzata con il lavoro **prevalentemente proprio**;
- ✓ **senza vincoli di subordinazione** nei confronti del committente.





Secondo la normativa fiscale e secondo le ultime disposizioni legislative in materia di lavoro le attività autonome possono essere svolte nei modi seguenti:

- ✓ **esercizio di arti o professioni** (artisti, professionisti dello spettacolo, avvocati, commercialisti, medici, etc.);
- ✓ **lavoro autonomo occasionale** (le c.d. ritenute d'acconto).



**ATTIVITÀ DI LAVORO
AUTONOMO INTELLETTUALE**

A volte per esercitare una professione è richiesta l'iscrizione preventiva in appositi albi, ordini o elenchi: si parla, in tal caso, di **professioni protette** (giornalisti, notai, medici, ecc. - cfr. in proposito l'art. 2229 c.c.); in caso contrario, si parla di **professioni libere** (es. consulenti d'azienda, consulenti informatici, ecc.).





2

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI





2.1 QUANDO È POSSIBILE EMETTERE UNA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE?

Di sovente ci viene chiesto se è possibile evitare l'apertura della partita IVA attraverso l'emissione di una ricevuta per prestazione occasionale. Vediamo insieme cosa si intende per lavoro autonomo occasionale e nel successivo paragrafo **quando invece è obbligatorio aprire la partita IVA**.

Il contratto di lavoro autonomo occasionale (spesso definito impropriamente ritenuta di acconto), introdotto dalla "Legge Biagi", consiste in una prestazione di attività autonoma, prestata occasionalmente, al servizio di uno o più datori di lavoro.


Si tratta di un contratto molto diffuso tra i giovani e molto spesso utilizzato da coloro che, avendo già un lavoro dipendente, ottengono in questo modo guadagni extra evitando l'apertura della partita IVA.

Il collaboratore occasionale esegue un lavoro per conto del committente come se fosse un professionista (pur non avendo una partita IVA), ma per un breve periodo di tempo e con un compenso definito.





Il contratto di lavoro autonomo occasionale deve infatti avere le seguenti caratteristiche:



la **completa autonomia** del **prestatore** circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente

la mancanza del requisito della continuità, dato il **carattere del tutto episodico** dell'attività lavorativa;

il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale.





Nonché i seguenti limiti:



30 GIORNI

durata massimo trenta giorni
nell'anno solare;



EURO 5.000

importo massimo 5.000 euro nel
corso dell'anno solare con lo stesso
committente.

Al momento dell'incasso del compenso occasionale, il collaboratore deve emettere una **ricevuta per prestazioni occasionali** indicando i seguenti dati:

- ✓ **data e numero della ricevuta;**
- ✓ **dati del collaboratore (incluso codice fiscale);**
- ✓ **dati del committente (inclusi codice fiscale e partita IVA) ;**
- ✓ **descrizione dell'attività prestata;**
- ✓ **importo del compenso lordo;**
- ✓ **importo della ritenuta d'acconto;**
- ✓ **importo netto (lordo - ritenuta d'acconto).**

N.B. I primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall'obbligo contributivo; superata tale soglia è necessario iscriversi alla gestione separata e versare i relativi contributi previdenziali.






2.2 QUANDO È OBBLIGATORIO APRIRE LA PARTITA IVA?

Se per molti **avviare un'attività di lavoro autonomo è un'opportunità**, per altri è **un obbligo di legge** che li porterà nel baratro a causa della giungla delle leggi italiane. Vediamo come **trasformare un obbligo in un'opportunità** da prendere al volo.

L'obbligo di aprire la Partita Iva nasce quando si svolge in **maniera abituale** un'attività di lavoro autonomo, anche se in **modo non esclusivo o continuativo** (art. 5 DPR 633/72).

La **determinazione dell'abitualità** dell'attività svolta va valutata caso per caso, in quanto **non esiste una soglia di compensi**, superata la quale **sorge l'obbligo di aprire la Partita Iva**, né regole che permettano di individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali (il famigerato tetto dei 5.000 euro, abbiamo visto nel paragrafo precedente, riguarda il limite di una collaborazione occasionale per ogni singolo committente oltre che il tetto massimo per l'esenzione dal versamento contributivo alla gestione separata).



Ad esempio, se tu crei e vendi vestiti per bambini, stai di fatto esercitando un'attività artigianale. Quindi sei una persona soggetta all'IVA e come tale dovresti aprire la partita IVA, giusto? Sbagliato! Perché se il tuo è un hobby e quindi un'attività del tutto occasionale non sei soggetto ad alcun obbligo; se invece trattasi di attività svolta in maniera abituale devi necessariamente aprire la partita IVA.





Attenzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto in merito, stabilendo che, **per i professionisti iscritti in appositi albi**, è obbligatoria l'apertura della partita IVA per ogni tipo di prestazione professionale, anche occasionale, quando trattasi di un'attività per la quale è richiesta l'iscrizione ad un albo (per esempio un ingegnere civile non può emettere una ricevuta occasionale per una progettazione anche se trattasi di una singola attività).

2.3 QUALI SONO I COSTI PER L'APERTURA DELLA PARTITA IVA?

In linea di massima, **aprire la partita IVA non comporta il sostenimento di costi iniziali**, in quanto occorre semplicemente presentare una richiesta presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate mediante la compilazione dell'apposito modello AA9 (persone fisiche) o ANR (soggetti non residenti). Il modello in oggetto può essere presentato direttamente dal richiedente oppure tramite un professionista incaricato.

I costi sono invece connessi all'iscrizione in Camera di Commercio da effettuarsi tramite Comunica per le ditte individuali e gli artigiani.





2.4 QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO?

Come già anticipato, sono tenuti ad iscriversi presso la Camera di Commercio gli esercenti **attività di impresa**, ovvero le ditte individuali e le imprese artigiane.

L'inizio dell'attività, in questo caso, è subordinato alla **presentazione**

della Comunicazione Unica (c.d. ComUnica) alla competente Camera di Commercio, che consente di assolvere gli adempimenti richiesti dai vari enti con un'unica trasmissione.

INFATTI COMUNICA È NECESSARIA:

AI FINI AMMINISTRATIVI

per l'iscrizione al Registro delle Imprese e il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) per le attività soggette a SCIA (ad es. e-commerce, negozi in genere, etc.)

**AI FINI ASSISTENZIALI
E PREVIDENZIALI**
(iscrizione INPS e INAIL)

AI FINI FISCALI
per l'ottenimento del
numero di partita IVA





Un requisito obbligatorio per poter inviare ComUnica, è possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata necessario per ricevere le comunicazioni dai vari Enti.

L'iscrizione in Camera di Commercio, quando non sono necessarie particolari formalità, generalmente comporta i seguenti costi:

diritto annuale	€57,00
diritti di segreteria	€18,00
marca da bollo	€17,50

2.5 COME FUNZIONA LA PARTITA IVA COMUNITARIA?

Per effettuare gli scambi all'interno dell'Unione Europa è necessario richiedere l'iscrizione al Registro VIES (VAT Information Exchange System) e quindi ottenere la **partita IVA comunitaria**.

L'iscrizione al VIES può essere effettuata sia in sede di avvio dell'attività (modello AA9/12) che successivamente inoltrando la richiesta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza.





3

CONOSCI LE IMPOSTE E I CONTRIBUTI





3.1 POSSO DEDURRE I COSTI SOSTENUTI PER LA MIA ATTIVITÀ?

Uno dei **principali vantaggi** dell'apertura della partita IVA consiste nel poter **dedurre** dai ricavi o compensi i **costi inerenti** all'attività secondo regole ben precise.



ATTIVITÀ DI LAVORO
AUTONOMO INTELLETTUALE

Per i **liberi professionisti** l'importo sul quale vengono calcolate le tasse (reddito) è dato dalla **differenza tra compensi percepiti e spese sostenute** nel periodo di imposta. In questo caso il reddito viene quindi determinato con il c.d. **principio di cassa**, ovvero concorrono alla formazione del reddito solo i compensi effettivamente incassati e le spese concretamente pagate.

A partire dal primo gennaio 2017 anche per le **ditte individuali** e le **imprese artigiane**, in regime di contabilità semplificata, si applica il **principio di cassa** per la determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.



ATTIVITÀ DI IMPRESA





In alternativa, tali soggetti possono **optare per il regime contabile ordinario** mantenendo la determinazione del reddito secondo il criterio di competenza, ovvero la registrazione dei costi e dei ricavi nel periodo di attribuzione anche se questi non sono ancora stati sostenuti od incassati; tuttavia, il regime di contabilità ordinaria comporta maggiori obblighi in tema di scritture contabili (obbligo di tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e delle scritture ausiliarie).

Il reddito determinato è soggetto all'**IRPEF** (imposta sul reddito delle persone fisiche), ovvero un'imposta progressiva che aumenta in modo più che proporzionale rispetto all'incremento del reddito ed è dovuta per ciascun anno sulla base di un'apposita dichiarazione. Il reddito, è soggetto inoltre alle **addizionali comunali e regionali** nonché all'**IRAP**, se dovuta.






3.2 ESISTONO REGIMI FISCALI AGEVOLATI?

Una valutazione di fondamentale importanza, soprattutto in termini economici, consiste proprio nella scelta del regime fiscale da adottare. Attualmente, l'unico regime agevolato esistente per imprenditori e professionisti è il **regime forfetario**, introdotto dalla legge di stabilità 2015 e modificato dalla legge di stabilità 2016. Le **principali agevolazioni del regime forfetario** sono:

- ✓ applicabilità di un'imposta sostitutiva pari al 15% ovvero al 5% se trattasi dei primi cinque anni di attività;
- ✓ possibilità di sostenere spese per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
- ✓ esclusione dall'applicazione dell'IVA per le operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- ✓ esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- ✓ non assoggettamento a ritenuta d'acconto sui compensi;
- ✓ esclusione dall'applicazione degli studi di settore;
- ✓ esclusione dall'IRAP.





Possano accedere al regime forfetario coloro che:

hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito **compensi**, ragguagliati ad anno, **non superiori a determinati limiti**, riportati nella tabella che segue, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente **non superiore a 5.000 euro lordi**, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori;

hanno un **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, dei **beni strumentali** alla chiusura dell'esercizio **non superiore a 20.000 euro**;

hanno conseguito **redditi di lavoro dipendente e assimilati**, nell'anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, **inferiori alla soglia di 30.000 Euro lordi**.

Non è necessario il rispetto di tale limite se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulta cessato.

Al fine di favorire l'**avvio di nuove attività**, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro anni successivi, l'imposta sostitutiva è pari al 5%, a condizione che:

✓ Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti all'apertura della partita IVA, un'altra attività di impresa, artistica o professionale (anche in forma associata o familiare);






✓ **L'attività da esercitare non costituisca - in nessun modo - una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività precedente consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.;**

✓ **Qualora venga **proseguita un'attività svolta** in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del suddetto beneficio, **non sia superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime in oggetto.****

Nella tabella che segue si riportano i limiti di ricavi / compensi e la relativa percentuale di redditività per ogni Codice Attività Atecofin 2007.





GRUPPO DI SETTORE	ATTIVITÀ ATECO 2007	SOGLIA RICA VI / COMPENSI	COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%





Il regime non può essere adottato dai seguenti soggetti:

- ✓ le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA** o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- ✓ i **non residenti**, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- ✓ i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato**, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- ✓ gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a **società di persone o associazioni a esse assimilate, ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.**





3.3 COSA COMPORTA DAL PUNTO DI VISTA PREVIDENZIALE LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA?

Dal punto di vista previdenziale, la forma giuridica incide in maniera cospicua.

Come **Ditta Individuale** si versano annualmente € 3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità) di **contributi fissi** che coprono un minimale di reddito pari ad euro 15.548 Euro; superata questa soglia (cioè sul reddito eccedente questi 15.548 Euro) si pagherà in forma percentuale con un'aliquota di circa il 23% (fino ad una soglia di circa 46.123,00 € oltre la quale si verserà il 24% circa).

La **Legge di Stabilità 2016** ha previsto, per i contribuenti forfetari, l'applicazione del **regime contributivo ordinario** con una **riduzione pari al 35%** dei contributi INPS complessivamente dovuti (e quindi contributi fissi sul

minimale pari ad euro 2.400 circa).

Per i **Liberi Professionisti**, invece, è prevista l'iscrizione alla propria Cassa di appartenenza (INARCASSA, Cassa forense, etc.) ovvero, in assenza di una cassa specifica, alla **gestione separata Inps**

La legge di Stabilità 2017 ha ridotto il contributo dovuto per l'iscrizione alla gestione separata INPS, portandolo dal 27,72% al 25% del reddito conseguito (ovvero $\text{Compensi/ricavi} - \text{Costi} = \text{Imponibile previdenziale}$). Da segnalare che il professionista iscritto alla gestione separata ha la possibilità di inserire in fattura una **rivalsa facoltativa del 4%** del suo compenso lordo (ribaltando in questo modo una parte dei contributi previdenziali sul cliente).





3.4 SONO UN LAVORATORE DIPENDENTE, POSSO APRIRE UNA PARTITA IVA? DEVO VERSARE I CONTRIBUTI INPS DUE VOLTE?

Un dipendente privato può **aprire la partita IVA**, mantenendo in essere il proprio lavoro dipendente a patto che non vi sia concorrenza tra il lavoro svolto come dipendente e quello a partita IVA, sempre che il contratto di lavoro non lo vieti espressamente. Se non vi è esplicito divieto non vi è alcun problema di coesistenza tra le due attività.

In generale, **non vige alcun obbligo di comunicazione al datore di lavoro**, anche se è generalmente conveniente informare l'azienda per non incorrere in problematiche che potrebbero portare ad un licenziamento per giusta causa.

Per quanto riguarda invece la contribuzione previdenziale INPS occorre precisare che:

✓ in caso di **lavoratore dipendente a tempo indeterminato full time** (ovvero a contratto part - time prevalente), che avvia **un'attività imprenditoriale**, se il lavoro dipendente è prevalente sia in termini di tempo che in termini reddituali (reddito annuo come lavoratore dipendente maggiore del reddito derivante dall'attività autonoma), si è esonerati dal versamento dei contributi alla **Gestione commercianti ed artigiani dell'INPS**;

✓ nel caso di **lavoratore dipendente** che avvia un'attività da **libero professionista**, è previsto l'obbligo di **isciversi alla Gestione separata Inps** versando il **contributo proporzionale** sul reddito pari al 24%.





3.5 QUANDO DEVO ISCRIVERMI ALL'INAIL?

In alcuni casi, per le attività di particolare natura o rischio potrebbe essere obbligatoria l'iscrizione all'INAIL (ad esempio per gli artigiani). In tal caso occorre fare una comunicazione telematica di inizio attività e versare annualmente un premio assicurativo che varia a seconda dell'attività svolta.

IN CONCLUSIONE...

Ora che anche tu conosci i principali aspetti delle diverse tipologie di attività indipendente, puoi finalmente valutare in modo obiettivo a quale forma appartieni risolvendo l'arcano: *"ditta individuale o libera professione?"*

Se vuoi comprendere meglio alcuni aspetti della tua attività o capire quale sia l'inquadramento più appropriato *per il tuo nuovo business*, sarò lieta di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Per ulteriori informazioni, una consulenza personalizzata o un preventivo basta cliccare sul seguente link
<https://www.ilcommercialistaonline.it/preventivi/>
oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail
info@ilcommercialistaonline.it

Ti aspetto. Buon business!

Dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno
www.ilcommercialistaonline.it



Note degli autori

Per noi de "Il Commercialista Online" il tuo feedback è importante.
Se questo E-Book ti è stato utile potresti lasciare un feedback su facebook
www.facebook.com/pg/ilcommercialistaonline.it/reviews/
Grazie di cuore.

Se vuoi provare gratuitamente la nostra APP la trovi



Oppure direttamente da pc al seguente indirizzo
<https://app.ilcommercialistaonline.it/>

*Copyright © 2016 Dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno - Tutti i diritti riservati.
L'elaborazione di questo e-book, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né può sostituire una prestazione professionale;
inoltre, gli autori declinano ogni responsabilità per errori, omissioni o imprecisioni, nonché per un utilizzo improprio delle informazioni fornite.*



Il Commercialista Online.it

Viale Vittorio Emanuele III, 66 - 86079 Venafro (IS)

Tel. 0865.901605 | Fax 0865.904377

www.ilcommercialistaonline.it | info@ilcommercialistaonline.it

